

COMUNE DI COLORNO
Provincia di Parma



STATUTO

**Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 in data 14 dicembre 2001,
pubblicata all'albo pretorio dal 19 dicembre 2001 al 3 gennaio 2002.
Pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 4 gennaio 2002 al 3 febbraio 2002 (pubbl. n. 5).
Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n. 16 del 31 gennaio 2002.
Entrato in vigore il 3 FEBBRAIO 2002.**

**Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 in data 3 novembre 2004,
pubblicata all'albo pretorio dall'11 novembre 2004 al 27 novembre 2004.
Pubblicato all'albo pretorio del Comune
dal 29 novembre 2004 al 29 dicembre 2004 (pubbl. n. 489).
Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n. 170 del 16 dicembre 2004.
Entrato in vigore il 29 DICEMBRE 2004.**

**Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 26 febbraio 2010,
pubblicata all'albo pretorio dal 2 marzo 2010 al 17 marzo 2010.
Pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 18 marzo 2010 al 17 aprile 2010 (pubbl. n. 673).
Pubblicato sul B.U.R. Emilia Romagna n. 51 del 23 marzo 2010.
Entrato in vigore il 18 APRILE 2010.**

SOMMARIO

TITOLO I Principi generali	pag. 1
ART. 1 - Autonomia statutaria	<i>pag. 1</i>
ART. 2 - Territorio - Sede del Comune - Albo Pretorio - Gonfalone.....	<i>pag. 1</i>
ART. 3 - Finalità.....	<i>pag. 1</i>
ART. 4 - Programmazione e cooperazione.....	<i>pag. 2</i>
TITOLO II Ordinamento strutturale	pag. 3
<u>CAPO I - Organi e loro attribuzioni</u>	pag. 3
ART. 5 - Organi	<i>pag. 3</i>
ART. 6 - Consiglio comunale	<i>pag. 3</i>
ART. 7 - Sessioni, convocazione e deliberazioni.....	<i>pag. 3</i>
ART. 8 - Linee programmatiche di mandato.....	<i>pag. 4</i>
ART. 9 - Commissioni.....	<i>pag. 4</i>
ART. 10 - Consiglieri	<i>pag. 5</i>
ART. 11 - Diritti e doveri dei consiglieri	<i>pag. 5</i>
ART. 12 - Gruppi consiliari	<i>pag. 5</i>
ART. 13 - Sindaco	<i>pag. 6</i>
ART. 14 - Attribuzioni di amministrazione	<i>pag. 6</i>
ART. 15 - Attribuzioni di vigilanza	<i>pag. 6</i>
ART. 16 - Attribuzioni di organizzazione	<i>pag. 7</i>
ART. 17 - Vicesindaco	<i>pag. 7</i>
ART. 18 - Mozioni di sfiducia.....	<i>pag. 7</i>
ART. 19 - Dimissioni e impedimento permanente del sindaco	<i>pag. 7</i>
ART. 20 - Giunta comunale	<i>pag. 8</i>
ART. 21 - Composizione	<i>pag. 8</i>
ART. 22 - Nomina e cessazione dalla carica	<i>pag. 8</i>
ART. 23 - Funzionamento della giunta.....	<i>pag. 8</i>
ART. 24 - Competenze	<i>pag. 9</i>
TITOLO III Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini	pag. 10
<u>CAPO I - Partecipazione e decentramento</u>	pag. 10
ART. 25 - Partecipazione popolare	<i>pag. 10</i>
ART. 25 Bis - Consiglio comunale dei rappresentanti degli stranieri.....	<i>pag. 10</i>
ART. 26 - Consiglio comunale dei ragazzi	<i>pag. 10</i>
<u>CAPO II - Associazionismo e volontariato</u>	pag. 11
ART. 27 - Principi generali	<i>pag. 11</i>
ART. 28 - Associazioni	<i>pag. 11</i>
ART. 29 - Volontariato	<i>pag. 11</i>
ART. 30 - Incentivazione	<i>pag. 11</i>
ART. 31 - Partecipazione alle commissioni	<i>pag. 11</i>
<u>CAPO III - Modalità di partecipazione</u>	pag. 12
ART. 32 - Consultazioni	<i>pag. 12</i>
ART. 33 - Istanze	<i>pag. 12</i>
ART. 34 - Petizioni	<i>pag. 12</i>
ART. 35 - Proposte	<i>pag. 12</i>
ART. 36 - Referendum	<i>pag. 12</i>
ART. 37 - Accesso agli atti	<i>pag. 13</i>
ART. 38 - Diritto di informazione	<i>pag. 13</i>
<u>CAPO IV - Difensore civico</u>	pag. 14
ART. 39 - Istituzione	<i>pag. 14</i>
ART. 40 - Funzioni	<i>pag. 14</i>
ART. 41 - Facoltà e prerogative	<i>pag. 14</i>
ART. 42 - Relazione annuale	<i>pag. 15</i>

CAPO V - Procedimento amministrativo	pag. 15
ART. 43 - Trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi	pag. 15
TITOLO IV Attività amministrativa	pag. 16
ART. 44 - Obiettivi dell'attività amministrativa	pag. 16
ART. 45 - Controlli interni	pag. 16
ART. 46 - Servizi pubblici comunali	pag. 16
ART. 47 - Forme di gestione dei servizi pubblici	pag. 17
ART. 48 - Aziende speciali	pag. 17
ART. 49 - Struttura delle aziende speciali	pag. 17
ART. 50 - Istituzioni	pag. 18
ART. 51 - Società per azioni o a responsabilità limitata	pag. 18
ART. 52 - Convenzioni	pag. 18
ART. 53 - Consorzi	pag. 18
ART. 54 - Accordi di programma	pag. 19
TITOLO V Uffici e personale	pag. 20
CAPO I - Uffici	pag. 20
ART. 55 - Principi strutturali e organizzativi	pag. 20
ART. 56 - Organizzazione degli uffici e del personale	pag. 20
ART. 57 - Regolamento degli uffici e dei servizi	pag. 20
ART. 58 - Diritti e doveri dei dipendenti	pag. 21
CAPO II - Personale direttivo	pag. 21
ART. 59 - Direttore generale	pag. 21
ART. 60 - Funzioni del direttore generale	pag. 21
ART. 61 - Responsabili degli uffici e dei servizi	pag. 22
ART. 62 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi	pag. 22
ART. 63 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	pag. 23
ART. 64 - Collaborazioni esterne	pag. 23
ART. 65 - Ufficio di indirizzo e di controllo	pag. 23
CAPO III - Il segretario comunale	pag. 24
ART. 66 - Segretario comunale	pag. 24
ART. 67 - Funzioni del segretario comunale	pag. 24
ART. 68 - Vicesegretario comunale	pag. 24
CAPO IV - La responsabilità	pag. 25
ART. 69 - Responsabilità verso il Comune	pag. 25
ART. 70 - Responsabilità verso terzi	pag. 25
ART. 71 - Responsabilità dei contabili	pag. 25
CAPO V - Finanza e contabilità	pag. 25
ART. 72 - Gestione finanziaria	pag. 25
ART. 73 - Regolamento	pag. 26
ART. 74 - Controllo economico della gestione	pag. 26
TITOLO VI Disposizioni diverse	pag. 27
ART. 75 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali	pag. 27
ART. 76 - Pareri obbligatori	pag. 27
TITOLO VII Funzione normativa	pag. 28
Art. 77 - Statuto	pag. 28
Art. 78 - Regolamenti	pag. 28
Art. 79 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute	pag. 28
Art. 80 - Ordinanze	pag. 28
Art. 81 - Norme transitorie e finali	pag. 29

TITOLO I

Principi generali

ART. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Colorno è un ente locale autonomo di governo della comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e secondo le leggi statali e regionali.
2. Il governo della comunità si realizza con i poteri, gli istituti e le finalità del presente Statuto che contiene le norme relative all'organizzazione e al funzionamento degli organi e degli uffici.

ART. 2

Territorio - Sede del Comune - Albo Pretorio - Gonfalone

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 48,67, confina con i Comuni di Torrile, Mezzani, Sissa, Casalmaggiore, Martignana Po e Gussola.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo, in via Cavour, n. 9.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Esse possono tenersi, con provvedimento motivato, in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
5. L'amministrazione comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
6. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
7. Il funzionario responsabile del servizio di segreteria, cura l'affissione degli atti di cui al 5° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
8. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Colorno.
9. Lo stemma e il gonfalone del Comune sono stati concessi con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1964, che ne contiene la particolareggiata descrizione.
10. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
11. L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali sono vietati, salvo provvedimento autorizzativo della giunta, ove sussista un pubblico interesse.

ART. 3

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico. Ispirandosi ai valori della Costituzione, orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza. Adotta il metodo della programmazione e pone a fondamento della propria attività il principio della collaborazione con i Comuni, la Provincia, la Regione e lo Stato.
2. Ispira la propria azione ai valori della solidarietà promuovendo una cultura di pace e cooperazione internazionale, di libertà e democrazia e di integrazione razziale, la piena attuazione dei principi di eguaglianza, pari dignità sociale e completo sviluppo della persona umana.
3. Persegue l'autogoverno per la promozione dello sviluppo della comunità colornese e assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente, della tutela e valorizzazione del territorio, del patrimonio artistico e storico locale come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.
4. Riconosce ai cittadini, enti e associazioni, il diritto di partecipare alle scelte programmatiche e amministrative, garantendo la più ampia informazione della propria attività, come presupposto per un'effettiva partecipazione.

5. Persegue l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza amministrativa e funzionale del Comune inteso come ente pubblico al servizio della comunità locale.
6. Assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne e a tal fine provvede a garantire nella giunta comunale, e, ove possibile, nelle commissioni consiliari, nelle consulte e organi di partecipazione, nelle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, la presenza di entrambi i sessi.

ART. 4

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Parma, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30 dicembre 1989, e nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente sempre più unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare al rafforzamento dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture, attraverso l'istituto del gemellaggio con altri Comuni europei.

TITOLO II
Ordinamento strutturale

CAPO I
Organi e loro attribuzioni

ART. 5
Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

ART. 6
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina dei propri rappresentanti nei casi previsti dalla legge. Gli indirizzi sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di legalità, trasparenza, pubblicità, efficienza, efficacia ed economicità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ART. 7
Sessioni, convocazione e deliberazioni

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie.
2. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del programma di opere pubbliche e delle modifiche dello Statuto e di piani urbanistici e loro varianti.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito e quelle straordinarie almeno tre. Il calcolo viene effettuato conteggiando il giorno della seduta, ma non quello della convocazione. In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri o negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di convocazione conseguente alla richiesta da parte di almeno un quinto dei consiglieri, la riunione deve

tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. Le proposte e la documentazione relativa alle pratiche da trattare devono essere messe a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta e almeno 12 ore prima nel caso d'urgenza.

9. Il Sindaco, nel caso di sedute ordinarie o straordinarie, convoca per il giorno seguente a quello in cui è fatta la convocazione una conferenza dei capigruppo consiliari, nella quale illustra gli argomenti all'ordine del giorno del consiglio e consegna la documentazione disponibile.

10. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

11. Le sedute del consiglio sono valide se interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati in prima convocazione e almeno un terzo dei consiglieri assegnati in seconda convocazione.

12. Le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

13. Le deliberazioni sono adottate se conseguono la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. Nel numero dei votanti non si computano gli astenuti.

14. Il regolamento disciplina le modalità del funzionamento, della verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e di tutti gli altri aspetti della sua attività.

ART. 8

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ed entro due mesi dal termine di scadenza del mandato, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 9

Commissioni

1. Il consiglio comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. La delibera di istituzione dovrà essere adottata, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La composizione, i poteri, l'oggetto, il funzionamento e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

ART. 10 *Consiglieri*

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono, esercitano tutte le loro funzioni senza vincolo di mandato e hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ad invitarlo a fornire, entro 20 giorni, le cause giustificative delle assenze, nonché eventuali documenti probatori. Scaduto il termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 11 *Diritti e doveri dei consiglieri*

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art. 12 del presente Statuto.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 12 *Gruppi consiliari*

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, che possono essere composti anche da un solo consigliere, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. È istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere anche alle finalità indicate dall'art. 7, comma 9, del presente Statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'ufficio di segreteria del Comune.

4. Il sindaco mantiene i rapporti con i capigruppo e assicura ai gruppi gli strumenti necessari all'esercizio delle loro funzioni, compresi i locali nei quali riunirsi, secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio.

ART. 13

Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 14

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) esercita la rappresentanza legale del Comune con le modalità di cui all'art. 60, comma 2, lett. j) e all'art. 62, comma 2, lett. n), del presente Statuto;
 - c) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - d) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - e) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - f) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - g) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
 - h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART. 15

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune e definisce con i revisori dei conti le modalità di svolgimento delle loro funzioni.
3. Promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 16

Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) dispone la convocazione del consiglio, ne stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno e lo presiede;
 - b) provvede alla convocazione del consiglio quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d) dispone la convocazione della giunta, ne propone gli argomenti e la presiede;
 - e) può delegare agli assessori lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie omogenee oltreché l'adozione di provvedimenti di propria competenza in tali materie e ai consiglieri lo svolgimento di specifiche attività.

ART. 17

Vicesindaco

1. Il vicesindaco è nominato dal sindaco ed è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 18

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 19

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni, comunque presentate dal sindaco al consiglio, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene dichiarato dal consiglio comunale, in seduta pubblica, con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune a seguito di precisi riscontri documentali.

ART. 20

Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

ART. 21

Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori, stabilito dal sindaco con adeguata motivazione, entro il massimo di sei, dei quali uno riveste la carica di vicesindaco.
2. Possono essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in ragione di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio e possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 22

Nomina e cessazione dalla carica

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dal momento in cui il sindaco provvede alla sostituzione.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli assessori revocati, dimissionari o deceduti, dandone comunicazione al consiglio.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
5. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 23

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. La giunta si riunisce di norma una volta la settimana e le sedute si svolgono in forma privata, ma, se invitati dal sindaco, possono assistere ed intervenire i responsabili dei servizi, consiglieri comunali o tecnici esterni.
3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 24
Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti di competenza dello stesso;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - j) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatte salve le competenze del consiglio e dei responsabili dei servizi;
 - k) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente, sentito il segretario comunale, o il direttore generale se nominato e i responsabili dei servizi;
 - l) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato e ai fini del controllo di gestione, sentito il direttore generale, se nominato;
 - m) approva il piano esecutivo di gestione (Peg) su proposta del direttore generale, se nominato.
 - n) emana atti di indirizzo per i responsabili dei servizi applicativi e specificativi del Peg;
 - o) definisce i criteri per il conferimento, da parte dei responsabili dei servizi, di incarichi fiduciari;
 - p) approva i progetti esecutivi di opere pubbliche, se in unico elaborato con quelli definitivi;
 - q) adotta le deliberazioni previste negli articoli 60, comma 2, lett. j) e 62, comma 2, lett. n), del presente Statuto ed approva transazioni ad eccezione di quelle aventi come oggetto beni immobili.

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I
Partecipazione e decentramento

ART. 25
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime mediante consultazioni, petizioni, proposte, referendum, istanze, accesso agli atti e intervento nel procedimento, come descritti nel successivo capo III, forme di associazionismo e volontariato, come descritti nel capo II del presente titolo e mediante la possibilità di usufruire dell'ufficio relazioni col pubblico, quale canale, semplice ed informale, di comunicazione attiva con l'amministrazione.
3. Il Comune inoltre promuove organismi di partecipazione popolare alla attività dell'amministrazione anche su base di quartiere e di frazione, consulte tematiche, in particolare rivolte all'ambiente, ai giovani e al volontariato e si impegna ad organizzare incontri, anche a livello di frazione, in occasione dell'approvazione dei seguenti atti fondamentali: bilancio, P.R.G. e realizzazione e localizzazione di opere pubbliche di rilevante impatto sul territorio comunale.
4. Le commissioni consiliari possono riunirsi in seduta pubblica, con diritto di intervento dei cittadini, quale nuovo strumento di interazione attiva tra cittadini ed amministrazione, per decisione del presidente, anche a seguito di richiesta vincolante del sindaco.
5. Il consiglio comunale definisce con proprio regolamento le modalità di funzionamento degli istituti di partecipazione di cui al presente articolo.
6. Gli organismi di partecipazione hanno funzioni propositive e consultive negli ambiti territoriali e tematici in cui operano e potranno esprimere preventivamente il proprio parere sulle proposte delle iniziative dell'amministrazione comunale, sui piani delle opere pubbliche e sulle tematiche ricadenti nell'ambito della frazione o quartiere di competenza, esprimendo altresì il proprio punto di vista sui bilanci, i progetti e i programmi dell'ente.

ART. 25 Bis
Consiglio comunale dei rappresentanti degli stranieri.

1. Il Comune allo scopo di favorire l'integrazione nella comunità degli stranieri residenti nel suo territorio può istituire il consiglio comunale dei rappresentanti degli stranieri con funzioni anche consultive e propositive nei confronti del consiglio comunale.
2. Il consiglio comunale dei rappresentanti degli stranieri potrà essere anche unico con altri comuni limitrofi convenzionati ad hoc.
3. La sua composizione, le funzioni, le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 26
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

ART. 27
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare riguardo a quelle basate sul volontariato.

ART. 28
Associazioni

1. È istituito il registro delle associazioni operanti nel territorio del Comune.
2. Possono essere registrate le associazioni e gli organismi di cooperazione che presentino i seguenti requisiti:
 - a) presenza operativa nel territorio da almeno un anno;
 - b) esistenza di un atto costitutivo ed eventualmente di uno statuto dai quali si possano dedurre finalità e caratteristiche dell'associazione;
 - c) esistenza di una sede nel territorio comunale;
 - d) presenza di un responsabile nel territorio comunale.
3. La registrazione è disposta dalla giunta comunale su richiesta delle associazioni e degli organismi di cooperazione che vi abbiano interesse.
4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 29
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ART. 30
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, sia tecnica-professionale e organizzativa.

ART. 31
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organi interessati, invitano ai propri lavori i rispettivi rappresentanti.

CAPO III
Modalità di partecipazione

ART. 32
Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 33
Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

ART. 34
Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva, qualora raccolga un numero minimo di 200 adesioni, delle quali il 50 % di residenti nel Comune.
2. La raccolta di adesioni deve essere effettuata in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione e riportare le generalità e l'indirizzo dei sottoscrittori.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale. L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento. Il contenuto della decisione dell'organo competente viene comunicato per iscritto al primo sottoscrittore e, unitamente al testo della petizione, pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi.

ART. 35
Proposte

1. Qualora un numero di residenti del Comune, anche non cittadini italiani, ma aventi gli altri requisiti di elettorato attivo, non inferiore a cento, con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo precedente, avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte, anche usufruendo della collaborazione degli uffici comunali, siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 15 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 45 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ART. 36
Referendum

1. Al fine di migliorare il rapporto tra cittadini ed amministrazione comunale, su richiesta di un numero di residenti del Comune, anche non cittadini italiani, ma in possesso degli altri requisiti di elettorato attivo, non

inferiore al 20 % del totale, possono essere indetti referendum riguardanti materie di esclusiva competenza locale, secondo le forme e le modalità disciplinate dal presente Statuto e dal regolamento, di cui al successivo comma 6.

2. Per particolari casi, in cui i quesiti riguardino specificamente gli argomenti di interesse della comunità giovanile, la facoltà di proposta e di voto può essere estesa anche a soggetti non maggiorenni, di età comunque non inferiore ai 14 anni, purché iscritti all'anagrafe comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, di cui al successivo comma 6.

3. Sono ammessi referendum consultivi e propositivi, in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardino la vita del paese ed il suo sviluppo o con la possibilità di approvare proposte di atti, formulate da soggetti legittimati o dalla stessa amministrazione.

4. Non sono ammessi referendum aventi ad oggetto:

- a) Statuto e regolamento del consiglio comunale;
- b) tributi locali, tariffe e regolamenti in tali materie;
- c) materie amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- d) espropriazione per pubblica utilità;
- e) costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;
- f) ordinamento del personale;
- g) piano regolatore generale e piani particolareggiati;
- h) materie che sono state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

6. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità della raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

7. La proposta soggetta a referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Il consiglio comunale deve assumere le proprie decisioni in ordine al risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei consiglieri comunali assegnati e, nel caso in cui, nella consultazione referendaria, la proposta sia stata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 37

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 38

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici con le limitazioni di cui all'articolo precedente.

2. Il Comune deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione, compresi quelli telematici, ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale e i responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV ***Difensore civico***

ART. 39 ***Istituzione***

1. Il Comune istituisce il Difensore civico, con compiti di garanzia e del buon andamento dell'amministrazione. Le modalità di nomina, durata in carica, decadenza e revoca verranno stabilite da apposito regolamento comunale.
2. Il Comune ne può affidare le funzioni, mediante apposita convenzione, al difensore civico della Provincia, se istituito, o a quello della Regione, oppure stipulare convenzioni o intese con altri Comuni, per la creazione di un ufficio comune.
3. Nel caso di creazione di un ufficio comune tra più enti le modalità per la nomina verranno concordate tra gli enti stessi nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.

ART. 40 ***Funzioni***

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui.
6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalità previste nel successivo comma 2 dello stesso articolo.

ART. 41 ***Facoltà e prerogative***

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali appositamente individuati o stabiliti nella convenzione di cui all'art. 39, che devono essere dotati dei servizi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il Regolamento o la convenzione stabilirà i termini e le modalità con cui il difensore civico riferisce l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. È facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

ART. 42

Relazione annuale

1. Nel Regolamento o nella convenzione di cui al precedente art. 39 saranno stabilite le modalità con cui il difensore civico presenta ogni anno la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché assuma i provvedimenti necessari o solleciti gli organi comunali competenti.

CAPO V

Procedimento amministrativo

ART. 43

Trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi

1. Il Comune assicura l'applicazione dei principi di trasparenza e di partecipazione, contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, ai propri procedimenti amministrativi, mediante apposito regolamento, che contenga tutte le disposizioni idonee a garantire il diritto di intervento nei procedimenti e il diritto degli interessati di essere sentiti, le modalità di individuazione del responsabile del procedimento, l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, l'obbligo di adozione di un provvedimento espresso e motivato, la possibilità di accordi sostitutivi di provvedimenti, nonché la fissazione dei tempi di istruttoria e di conclusione dei procedimenti.

TITOLO IV **Attività amministrativa**

ART. 44

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART. 45

Controlli interni

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 147 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei propri regolamenti individua strumenti e metodologie idonei a:
 - a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la regolarità e correttezza della propria attività amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità della propria azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale cui sono affidati compiti gestionali;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Per i controlli interni il Comune può costituire uffici unici mediante convenzione con altri enti locali, avvalendosi delle apposite strutture nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione.
3. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, prescelti e con funzioni conformi alle disposizioni di legge e del regolamento di contabilità.

ART. 46

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Ai servizi pubblici del Comune si applicano le disposizioni vigenti relative alla qualità dei servizi e alle carte dei servizi.
4. Il Comune afferma e sostiene che:
 - L'accesso all'acqua costituisce diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e l'acqua è un bene comune pubblico.
 - Tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato devono essere mantenute in ambito pubblico.
 - Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini e quindi la cui gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del d. lgs n. 267/2000.

ART. 47

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna, in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
3. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

ART. 48

Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

ART. 49

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

ART. 50

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

ART. 51

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere preferibilmente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 52

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali al fine di svolgere in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 53

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste per gli atti del Comune.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 54

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, di interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO V **Uffici e personale**

CAPO I *Uffici*

ART. 55 *Principi strutturali e organizzativi*

1. L'attività operativa del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 56 *Organizzazione degli uffici e del personale*

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. Gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 57 *Regolamento degli uffici e dei servizi*

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Al direttore generale, se nominato, e ai funzionari responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, coerentemente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART. 58

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, se nominato, il responsabile del rispettivo servizio e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e all'adozione delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

CAPO II

Personale direttivo

ART. 59

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di motivata opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.
5. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco e sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, mediante l'operato dei responsabili dei servizi che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

ART. 60

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
- a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
 - c) promuove l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
 - f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
 - i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
 - j) rappresenta, su incarico del sindaco, in giudizio il Comune, promuove e resiste alle liti, provvede alle nomine per il patrocinio legale, ha facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, nei limiti della competenza del giudice di pace e nell'ambito degli eventuali indirizzi di massima della giunta. Negli altri casi agisce in esecuzione di specifiche deliberazioni della giunta

ART. 61

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

ART. 62

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
- g) emettono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
- j) forniscono al direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
- l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- m) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
- n) rappresentano, se non è stato nominato il direttore generale e su incarico del sindaco, in giudizio il Comune, promuovono e resistono alle liti, provvedono alle nomine per il patrocinio legale, hanno facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, nei limiti della competenza del giudice di pace e nell'ambito degli eventuali indirizzi di massima della giunta. Negli altri casi agiscono in esecuzione di specifiche deliberazioni della giunta;
- o) possono essere incaricati dal sindaco di ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, secondo le contestuali direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 63

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.110 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 64

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 65

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia

dissestato e/o non versati nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO III ***Il segretario comunale***

ART. 66 ***Segretario comunale***

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 67 ***Funzioni del segretario comunale***

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Egli, su richiesta, presta consulenza, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori, ai singoli consiglieri e ai responsabili dei servizi.
2. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto, qualora non sia presente la figura del direttore generale.
3. Il segretario comunale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
 - b) può rogare tutti i contratti in cui il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - c) riceve le dimissioni del sindaco o dei consiglieri e la mozione di sfiducia;
 - d) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco;
 - f) esercita le funzioni di direttore generale, se conferitegli dal sindaco.

ART. 68 ***Vicesegretario comunale***

1. La dotazione organica del personale dovrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV
La responsabilità

ART. 69
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

ART. 70
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
2. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o di ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
3. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 71
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

ART. 72
Gestione finanziaria

1. Nell'ambito dei limiti imposti dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune stesso ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.

3. Può disciplinare, con regolamento, le entrate proprie, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.
5. La potestà impositiva autonoma è diretta alla copertura dei costi e dei servizi erogati nelle garanzie del pareggio del bilancio.
6. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, deliberato dal consiglio comunale entro il termine di legge, osservando i principi dell'unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente non può presentare un disavanzo.
7. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
8. Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti.
9. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Ad esso sono allegati i documenti di cui all'art. 172 del D. lgs n. 267/2000.
10. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
11. La giunta presenta al consiglio il conto consuntivo unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione dei vari programmi.

ART. 73

Regolamento

1. Il consiglio stabilisce, con apposito regolamento, le norme di contabilità generale, di amministrazione del patrimonio, dei contratti, nonché delle entrate e delle spese, ivi comprese quelle economiche.
2. Il regolamento può prevedere che i risultati di gestione siano rilevati mediante contabilità economica e controlli di gestione per centri di costo.

ART. 74

Controllo economico della gestione

1. Il Comune applica il controllo sulla propria gestione, secondo i fini e le modalità di cui agli articoli 196, 197 e 198 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce le procedure e la struttura del servizio, anche mediante forme di convenzionamento con altri enti.

TITOLO VI
Disposizioni diverse

ART. 75

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 76

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997 n. 127.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VII

Funzione normativa

Art. 77

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. É ammessa l'iniziativa da parte del 20% del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al precedente art. 35.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 78

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dei principi dettati dalle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di inizio della seconda pubblicazione.
7. Il consiglio può, con specifica motivazione, stabilire che il regolamento entri in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione approvativa o in una data successiva a quella indicata nel comma precedente.
8. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 79

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 80

Ordinanze

1. Le ordinanze ordinarie, in applicazione di norme legislative o regolamentari devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di

pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

2. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

3. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

4. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente primo comma.

Art. 81

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto è soggetto al controllo del competente organo regionale, viene pubblicato, dopo il positivo espletamento del controllo, nel bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio. Viene trasmesso al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti

3. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.-
